



Giustizia Sportiva

Pos.7/2018

Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 2551
05/06/2018

**DECISIONE N.2/2018
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente
Avv. Giuseppe MATANO – Componente
Avv. Antonio AMATO – Componente

Riunito nella Camera di Consiglio in data 05 giugno 2018 per decidere in ordine al procedimento pos. n. 7/2018, avviato dalla ASD KING PONG per l'annullamento del provvedimento comunicato dal settore agonistico in data 10.05.2018, con il quale la Commissione Nazionale Gare a Squadre ha stabilito il recupero dell'incontro disputato in data 05.05.2018 tra la reclamante e l'URP MONTEMARCIANO valvole per il campionato a squadre di serie B1 maschile;

- Sentito il procuratore della reclamante;
- Preso atto della mancata comparizione della URP MONTEMARCIANO e della FITET;
- Sentite le conclusioni rassegnate a verbale dalla reclamante;

RITENUTO

Competente ex art. 36 comma 2 R.d.G. FITET il Giudice Unico Nazionale a conoscere la domanda e i fatti descritti nel ricorso introduttivo corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;

P.Q.M.

Delibera all'unanimità di dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice Unico Nazionale, rimettendo la ricorrente nei termini di cui all'art. 37 R.d.G. FITET con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.

ITTF • ETTU



Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia

MANDA

Alla Segreteria Federale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 05 Giugno 2018

Il Presidente


Avv. Eraldo Liberati

Il componente

Avv. Giuseppe Matano

Il componente

Avv. Antonio Amato



Si avverte che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.